



CITTÀ DI GROTTAGLIE
Provincia di Taranto

**Aggiornamento Albi Giudici Popolari per le Corti
d'Assise e per le Corti d'Assise di Appello
IL SINDACO**

Visto l'art. 21 L. n. 287/51 sul riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 L. n. 405/52;

Vista la L. n. 1441/56 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti d'Assise di Appello

INVITA

Tutti i cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli **artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287**, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda di iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise o d'Assise di Appello.

I cittadini interessati dovranno presentare la domanda di iscrizione entro il 31 luglio 2019, attraverso il sito internet ufficiale del Comune: www.comune.grottaglie.ta.it. Area Comunicazioni alla Cittadinanza, ove è possibile compilare e inviare telematicamente il modulo di iscrizione, allegando copia del titolo di studio e del documento di riconoscimento.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'Ufficio Elettorale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il pomeriggio del martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00.

Dalla Residenza Municipale, li 17 Aprile 2019



IL SINDACO
SINDACO C. DI GROTTAGLIE

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - I Giudici popolari per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- buona condotta morale;
- età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- titolo finale di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - I Giudici popolari per le Corti d'Assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Ufficio Elettorale - Via Martiri d'Ungheria - Tel. 0995620272 Fax 0995620216
Email elettorale@comune.grottaglie.ta.it o elettorale.comunegrottaglie@pec.rupar.puglia.it